



Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare
Conc. Prev. N. 142 / 2017

riunito nella camera di consiglio del giorno 27/09/2018 nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

1) Dott.	Irene Lupo	Presidente
2) Dott.	Luisa Vasile	Giudice
3) Dott.	Guendalina Pascale	Giudice

DECRETO

Rilevato che con ricorso il legale rappresentante della UNO SERVIZI S.R.L. C.F. 03376840108, VIA SOLFERINO, 7 in esecuzione di delibera presa in data 11-12-17 ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente ha depositato domanda completa;

sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che la società si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano alla via Faruffini 15 e non ricorrono elementi per localizzare una sede diversa; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 9 l.f. di questo Tribunale;

ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

ritenuto che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare:

- la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento;
- ricorre, inoltre una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente;
- La UNO SERVIZI S.R.L. opera nel settore del recupero dei crediti;
- La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano di natura liquidatoria che si articola nell'arco di tre anni e che prevede il trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter l. fall., la riscossione dei crediti, la dismissione degli assets di proprietà, l'utilizzo della liquidità rinveniente dai crediti generati dall'attività ordinaria sino al termine del piano, l'utilizzo della liquidità del conto corrente attivo; l'apporto di finanza esterna per euro 200.000,00 garantiti da ipoteca; il declassamento al chirografo di quota del credito erariale non soddisfatto incluso in apposita classe; il pagamento di tutti i creditori chirografari originari e declassati suddivisi in tre classi nella misura del 20%. Nella proposta parte dell'attivo da dedicare al soddisfacimento dei creditori è rinvenuto dalla differenza derivante dalla vendita dell'immobile e quanto ancora dovuto a Mediocredito. A tal fine la società ha ottenuto una proposta di acquisto da parte di Overrun srl per euro 550.000 che dovrebbe consentire il



pagamento “a saldo e stralcio” dell’importo dovuto a Mediocredito con un residuo attivo per la procedura.

- la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dagli artt 161 e 160 II comma I. fall.;
- Ai sensi della legge 132 del 2015 la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. Nel caso specifico essa è indicata nell’apporto di nuova finanza e nella transazione con la società di leasing;
- Trattandosi di un **concordato liquidatorio** il dettato dell’art. 160 IV comma è stato rispettato, poiché l’imprenditore si è obbligato al pagamento di una percentuale almeno del 20 % in favore dei creditori chirografari, esprimendo la relativa assicurazione di legge e l’attestatore sul punto ha espresso la sua convinzione motivata e supportata da considerazioni tecniche che tale percentuale potrà senza dubbio essere corrisposta in base al piano esposto;
- La **relazione del professionista** idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell’art. 28 della legge 2006 n. 5 attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle best practices. La relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto.
- La relazione appare allo stato sufficientemente analitica , esaustiva e coerente alla luce dell’*iter* logico-argomentativo posto alla base dell’attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell’attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società ;
- Il debitore ha provveduto a dividere i creditori in classi.
- i criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici;
- Ritenuto che nell’ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili;
- Il commissario giudiziale ha espresso su richiesta del g.d. parere favorevole;
- Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato preventivo
- La proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di una offerta di trasferimento in favore di un soggetto già individuato verso un corrispettivo in denaro , occorre pertanto ai sensi dell’art. 163 bis e 182 V comma procedere alla apertura di una procedura competitiva. In proposito il Collegio richiamando il proprio orientamento reputa nel caso in esame di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati , riservandosi all’esito.
- Visto l’art. 160, 161, 163, 166 l.f.

P.Q.M.

- 1) **dichiara aperta** la procedura di concordato preventivo proposta dall’impresa UNO SERVIZI S.R.L. C.F. 03376840108, VIA SOLFERINO, 7 difeso dall’avv. DANIELE LUCIANO PORTINARO, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/2015;
- 2) **DELEGA** alla procedura dott. Irene Lupo;
- 3) **ORDINA** la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 18-1-19 ore 12, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato.



- 4) **RAMMENTA** che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012 ¹.
- 5) **NOMINA** Commissario Giudiziale dott. Marco Garegnani;
- 6) **STABILISCE** il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di euro 12.000,00 , pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso BNL ag via Freguglia, chiarendo che analogo ulteriore 20% andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 l.f.;
- 7) **DISPONE** che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 8) **DISPONE** che la medesima concordataria consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;
- 9) **DISPONE** che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* del Ministero procedureconcorsuali.giustizia.it sia sul seguente giornale Corriere della Sera e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.
- 10) **DISPONE** che il commissario nominato provveda entro giorni 20 dalla accettazione dell'incarico a pubblicare per almeno 15 giorni, tramite inserimento nel sito astegiudiziali.it nell'area destinata alle vendite e sui giornali Corriere della Sera e Repubblica , l'invito a manifestare interesse all'acquisto dell'immobile di cui alla proposta, comunicando l'indirizzo PEC ove sia disponibile la documentazione di interesse. Il commissario entro massimo 45 giorni dall'accettazione deve relazionare il giudice delegato che ne riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163 bis co. II e segg.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 27/09/2018

Il Presidente
Dott. Irene Lupo

¹ Dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario;
- 4) L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio.

